

Delibera n° 885

Estratto del processo verbale della seduta del
16 maggio 2014

oggetto:

LR 23/2013, ART 14, COMMA 5. PATTO DI STABILITÀ ENTI LOCALI FRIULI VENEZIA GIULIA, ANNO 2014. RIPARTO SPAZI FINANZIARI REGIONALI, APPROVAZIONE MODALITÀ E TERMINI MONITORAGGIO E RELATIVA MODULISTICA. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Debora SERRACCHIANI	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio BOLZONELLO	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Loredana PANARITI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Paolo PANONTIN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Francesco PERONI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Mariagrazia SANTORO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Maria Sandra TELESCA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Gianni TORRENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sara VITO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 1, comma 454 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), così come modificato dall'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), recante la disciplina generale del patto di stabilità interno per le regioni a statuto speciale che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale;

Considerato che il sopracitato articolo 1, ai commi 457 e 458, prevede che tali regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano definiscano altresì le modalità attuative del patto di stabilità interno per gli enti locali dei rispettivi territori, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione;

Atteso che le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilità interno per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, 3^a comma e 119, 2^a comma, della Costituzione;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2009)" e successive modifiche ed integrazioni, che all'articolo 12, definisce, in via esclusiva, le regole per il concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli obblighi comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica;

Visto l'articolo 14 della legge regionale n. 27/2012 che dispone al comma 1, che le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità che, a decorrere dal 2013, sono stati fissati in termini di: a) miglioramento del saldo finanziario di competenza mista; b) progressiva riduzione dello stock di debito; c) contenimento della spesa di personale;

Visto l'articolo 14, comma 2, della citata legge regionale n. 27/2012, che introduce la definizione di saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, espresso in termini di competenza mista, quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalla riscossione crediti e delle spese derivanti dalla concessione crediti;

Considerato, in particolare che l'articolo 14, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 27/2012, dispone che le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti conseguono per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 un saldo finanziario, in termini di competenza mista in attuazione e nel rispetto di quanto definito nell'ambito dell'accordo Stato-Regione, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 457 e 458 della legge n. 228/2012, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Atteso che l'articolo 31 della legge n. 183/2011, individua per ciascun ente locale soggetto al patto di stabilità interno le modalità di calcolo degli obiettivi riferiti all'anno 2014 e successivi, al fine di assicurare il concorso dei predetti enti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

Precisato che la metodologia di calcolo di cui al citato articolo 31 della legge n. 183/2011 è riferita: alla spesa corrente media considerando il triennio 2009-2011, ai coefficienti da applicare alla spesa corrente media, previsti al comma 2 del medesimo articolo 31, rideterminati secondo le procedure previste al successivo comma 6 ed alla riduzione dell'obiettivo per gli enti che partecipano alla sperimentazione del nuovo sistema contabile, ai sensi dell'articolo 36, del decreto legislativo n. 118/2011;

Considerato inoltre che, ai fini della determinazione del saldo obiettivo, alla media della spesa corrente per gli anni 2009-2011 è apportato un correttivo in riduzione, pari per il 2014 alla media dei trasferimenti di parte corrente per gli anni 2009-2011 dalla Regione agli enti locali (Entrate Accertamenti - Titolo II Cat. 2-3), correttivo già assentito in sede di accordo Stato - Regione per il patto di stabilità 2013;

Osservato che in considerazione della adozione di tale correttivo, non trova applicazione per i Comuni della regione la clausola di salvaguardia volta a prevedere che l'obiettivo di saldo finanziario sia rideterminato in modo da garantire che per nessun ente si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014, calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previdente (comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come inserito dall'articolo 1, comma 533, della legge 27 dicembre 2013, n. 147);

Atteso che i coefficienti percentuali applicati alla media delle spesa corrente per gli anni 2014, 2015 sono rispettivamente per i comuni il 15,07 e per le province il 20,25 mentre per il 2016 risultano essere il 15,62 per i comuni e il 21,05 per le province;

Ritenuto altresì, in esito a quanto previsto dal richiamato articolo 1, comma 457 della legge n. 228/2012, di integrare e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, definendo le modalità attuative del patto di stabilità interno degli enti locali della Regione;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2014)", ed in particolare l'articolo 14, recante "Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili";

Considerato che, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 23/2013, la Regione ai fini dell'equilibrio complessivo della manovra di finanza pubblica ed in relazione all'obiettivo specifico in termini di saldo finanziario di competenza mista assegnato agli enti locali del suo territorio nell'ambito dell'accordo Stato Regione, riconosce spazi finanziari di spesa e contestualmente e per lo stesso importo provvede a rideterminare il proprio obiettivo programmatico; individua, meccanismi di compensazione con gli enti locali del proprio territorio soggetti al patto di stabilità in termini di cessione di spazi finanziari, ai fini della rideterminazione degli obiettivi programmatici da assegnare agli enti stessi;

Rilevato che la cessione degli spazi finanziari della Regione è autorizzata a fronte di pagamenti in conto capitale degli enti locali stessi ed è stata quantificata per il 2014 e 2015 in una percentuale almeno del 20 per cento dell'obiettivo specifico del saldo finanziario in termini di competenza mista assegnato al sistema degli enti locali della Regione FVG in esito all'accordo Stato-Regione per l'esercizio 2014, secondo quanto disposto dall'articolo 14, commi 3, e 4 della legge regionale n. 23/2013;

Vista la propria deliberazione n. 492 del 14 marzo 2014, con la quale sono stati quantificati in 22 milioni di euro gli spazi finanziari che la Regione può cedere nell'esercizio 2014 agli enti locali del suo territorio, al fine di favorire pagamenti in conto capitale;

Visto l'articolo 14, comma 6, della legge regionale n. 23/2013 che stabilisce i criteri generali per la destinazione degli spazi finanziari verticali regionali, prevedendo: a) una quota che si può definire "ordinaria" per esigenze connesse a pagamenti nell'ambito di settori ritenuti strategici, in particolare in relazione a contributi regionali già impegnati e liquidati a favore degli enti locali; b) una quota che si può definire "straordinaria" da accantonare per esigenze di natura particolare o urgente;

Vista altresì la propria deliberazione n. 331, del 21 febbraio 2014, con la quale si prende atto di tutti gli adempimenti relativi alla gestione del patto di stabilità per l'anno 2014 per gli enti locali della Regione e in particolare si definiscono alcuni aspetti principali per la cessione di spazi finanziari verticali regionali;

Atteso che con la sopracitata deliberazione n. 331/2014, la Giunta regionale ha previsto di utilizzare lo strumento della Mappatura delle opere per acquisire elementi utili alla definizione dei criteri per la cessione degli spazi finanziari verticali agli enti locali;

Rilevato che con propria deliberazione n. 547, del 21 marzo 2014, la Giunta regionale ha ritenuto di implementare l'applicativo informatico della Mappatura delle opere con un'ulteriore sezione denominata "Sezione B - richiesta spazi finanziari", prevedendo la possibilità per l'ente locale di inserire l'ordine di priorità nella realizzazione delle opere e la necessità di spazi finanziari, ulteriori rispetto ai propri, per la conclusione delle medesime nel biennio 2014-2015;

Considerato che nella citata deliberazione n. 547/2014 la Giunta ha ritenuto:

a) di garantire la realizzazione delle opere finanziate nell'ambito della programmazione europea 2007 – 2013;

b) definire altre priorità regionali per ambiti, successivamente alla raccolta dei dati di priorità indicati dagli Enti locali;

Ritenuto opportuno riquantificare, rispetto a quanto stabilito con la propria deliberazione n. 494/2014, l'ammontare degli spazi finanziari verticali che la Regione può cedere agli enti locali nell'esercizio 2014 in un importo pari a euro 23.500.000;

Accertato che dai dati inseriti dagli enti locali nella sezione B della Mappatura delle opere sono risultate richieste di spazi finanziari per un importo complessivo pari ad euro 101.558.727,11;

Considerato che, per l'individuazione dei settori di intervento la mappatura delle opere ha utilizzato la classificazione ufficiale prevista per il monitoraggio degli investimenti pubblici dall'articolo 11 della legge n. 3/2003 che ha reso obbligatorio il Codice Unico di Progetto (CUP);

Atteso che gli spazi finanziari verticali regionali da cedere agli enti locali non sono sufficienti per soddisfare tutte le richieste, è necessario prevedere criteri selettivi per il riparto degli stessi spazi finanziari;

Ritenuto di ripartire gli spazi finanziari sulla base di quanto previsto dalla legge regionale n. 27/2013, articolo 14, comma 6, tenendo distinte le due quote previste dal richiamato articolo:

a) **quota "ordinaria"** per esigenze connesse a pagamenti nell'ambito di settori ritenuti strategici dall'amministrazione regionale e, in particolare in relazione a contributi regionali già impegnati e liquidati a favore degli enti locali per un valore di spazi finanziari non superiore a 23,5 milioni di euro ;

b) **quota "straordinaria"** per sopravvenute esigenze di natura particolare o urgente per il valore eventualmente residuo dopo il riparto di cui al punto a);

Atteso che l'obiettivo principale, per il riparto degli spazi finanziari, è quello di soddisfare le richieste di un maggior numero di enti locali per favorire la realizzazione di opere pubbliche in tutto il territorio regionale;

Ritenuto di rinviare la definizione dei criteri per il riparto della quota "straordinaria" a successivo atto deliberativo;

Ritenuto di effettuare il riparto della quota ordinaria a favore di tutti gli enti locali, scegliendo esclusivamente tra le opere indicate dagli enti stessi come prioritarie, sulla base dei criteri sottoindicati da applicarsi in via progressiva, fermo restando quanto previsto all'articolo 14, comma 6, lettera a) della legge regionale n. 23/2013;

Ritenuto di procedere, in via prioritaria, ad un primo riparto che garantisca l'intero importo di spazi finanziari richiesti per:

a) la realizzazione delle opere finanziate nell'ambito della programmazione europea 2007-2013;

b) la realizzazione di opere di particolare rilevanza strategica e interesse regionale che presentano un significativo impatto per le comunità locali e regionali ricadenti:

b1) nell'ambito delle infrastrutture scolastiche a valenza sovracomunale, con particolare riguardo alle strutture scolastiche che tutelano l'insegnamento delle minoranze linguistiche;

b2) nell'ambito delle infrastrutture sanitarie destinate ad erogare servizi per una pluralità di comuni, anche a forte vocazione turistica, e quindi destinate a soddisfare un'ampia platea di cittadini residenti e non residenti;

b3) nell'ambito delle infrastrutture di carattere sportivo a valenza sovracomunale che siano finanziate con fondi Aster (legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, articolo 2, comma 14, legge regionale 23 gennaio 2006, n.1, articolo 3 commi 37 e 38 e legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, articolo 2 comma 11) aventi priorità assoluta e quindi indicate dagli enti come prima priorità;

Ritenuto, successivamente, al fine di procedere ad un secondo riparto, di operare una selezione delle ulteriori opere pubbliche segnalate dagli enti locali sulla base delle seguenti condizioni:

a) realizzazione dell'opera entro il biennio 2014-2015;

b) inserimento dell'opera nei seguenti settori

b1) infrastrutture di trasporto;

b2) infrastrutture ambientali e risorse idriche;

b3) infrastrutture sociali;

c) esclusione delle opere per le quali la richiesta di spazi finanziari superi i limiti massimi previsti per tipologia di ente e per classe demografica di appartenenza, come sotto specificati;

Ritenuto, per attuare il riparto degli spazi finanziari per le opere selezionate in base ai criteri del capoverso precedente, di suddividere i comuni non capoluogo in classi demografiche per le quali è individuato un valore minimo e massimo di spazi finanziari da cedere, per soddisfare le esigenze del maggior numero possibile di comuni, come da tabella che segue;

COMUNI - CLASSE DEMOGRAFICA	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO
da 1.000 a 5.000 abitanti	euro 40.000	euro 200.000
da 5.001 a 10.000 abitanti	euro 75.000	euro 250.000
da 10.001 a 15.000 abitanti	euro 100.000	euro 250.000
da 15.001 a 30.000 abitanti	euro 200.000	euro 300.000

Rilevato di fissare per i comuni capoluogo e per le province esclusivamente un valore massimo di cessione di spazi finanziari verticali regionali pari rispettivamente a euro 950.000 e a euro 500.000;

Ritenuto di procedere, di conseguenza, al secondo riparto facendo riferimento esclusivamente alle opere pubbliche selezionate come previsto al capoverso 31, tenendo conto dei seguenti ulteriori elementi di carattere generale:

a) assicurare l'integrale copertura dello spazio richiesto dall'ente per un'opera o per più opere a condizione che la somma di spazi finanziari richiesti per le stesse non superi il limite massimo previsto per tipologia di ente e classe demografica;

b) rispettare l'ordine di priorità indicato dagli enti delle sole opere rimaste dopo la selezione effettuata in base al criterio di cui al capoverso 31;

c) assicurare ai comuni un'assegnazione di spazi finanziari verticali regionali pari almeno al valore minimo previsto per la classe demografica di appartenenza attraverso lo scorrimento dell'ordine di priorità sino al raggiungimento di tale risultato, qualora ciò risulti possibile, tenuto conto delle opere segnalate e selezionate da ogni singolo ente locale;

Ritenuto di rinviare ad apposito Decreto del Direttore centrale della funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, che sarà inviato a tutti gli enti locali soggetti al patto di stabilità:

a) la presa d'atto dell'applicazione dei criteri previsti ai paragrafi precedenti e l'approvazione delle conseguenti tabelle dei riparti degli spazi finanziari verticali regionali;

b) la rimodulazione degli obiettivi programmatici in termini di saldo finanziario di competenza mista per i comuni e le province interessati alla distribuzione degli spazi finanziari regionali;

Ritenuto, infine, opportuno permettere agli enti locali, beneficiari del secondo riparto, di destinare gli spazi finanziari anche ad opere diverse da quelle individuate con il Decreto del Direttore centrale della Funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, purché comprese nelle opere selezionate con i criteri indicati nei capoversi precedenti;

Ritenuto di stabilire, con il citato decreto del Direttore centrale della Funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, un termine entro il quale gli enti locali comunicano alla medesima Direzione centrale l'opzione di cui al capoverso precedente;

Ritenuto di impegnarsi a considerare prioritarie nei successivi riparti di spazi finanziari, che saranno determinati sulla base di nuove disponibilità regionali e alle condizioni previste dalle leggi regionali vigenti, le richieste di spazi dei comuni esclusi dai riparti derivanti dai criteri e modalità di cui al presente atto;

Rilevato, infine, che ai sensi di quanto dispone l'articolo 14, comma 9, della legge regionale n. 27/2012, la Giunta regionale con propria deliberazione potrà rideterminare l'entità degli obiettivi di ogni singolo ente, come definiti con il presente atto deliberativo, in relazione all'esito dell'accordo sul patto di stabilità Stato – Regione per l'anno 2014;

Ritenuto di provvedere, con successiva deliberazione della Giunta regionale, ad una ricognizione degli spazi finanziari verticali regionali e degli spazi orizzontali nonché all'applicazione delle premialità e delle penalità, derivanti dalle risultanze dei rendiconti di gestione dell'esercizio 2013, come previsto dalla Generalità della Giunta regionale n. 331/2014, e contestualmente alla rideterminazione dell'obiettivo specifico in termini di saldo di competenza mista per l'esercizio 2014;

Ritenuto di approvare la modulistica riferita alla gestione del patto di stabilità anno 2014-2016, i cui valori verranno espressi in euro;

Vista la propria deliberazione n. 830 dell'8 maggio 2014 con la quale sono stati approvati in via preliminare, i criteri per il riparto degli spazi finanziari regionali, le modalità e termini del monitoraggio e la modulistica relativi al patto di stabilità degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia;

Preso atto del parere negativo espresso dal Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b) della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, nella seduta del 12 maggio 2014, sulla predetta deliberazione n. 830/2014, che riguarda principalmente l'esiguità degli spazi finanziari verticali regionali messi a disposizione più che i criteri di riparto adottati;

Atteso che l'entità degli spazi finanziari verticali regionali messi a disposizione è stata determinata sulla base delle disposizioni previste nella legge regionale n. 23/2013 e che attualmente la Regione non è in grado di mettere a disposizione ulteriori spazi;

Ritenuto di procedere, comunque, all'adozione della presente deliberazione e di procedere all'assegnazione di spazi finanziari regionali per un importo pari a 23,5 milioni di euro in quanto risulta indispensabile nell'interesse degli enti locali che possono così dare una prima risposta alle esigenze del territorio;

Su proposta dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche,

Visto lo Statuto speciale di autonomia,

La Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

- 1) Le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti concorrono agli obiettivi di finanza pubblica con il conseguimento per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 di un saldo finanziario, in termini di competenza mista modulato, a livello regionale, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al presente atto deliberativo, tenuto conto dell'obiettivo complessivo assegnato al sistema degli enti locali della Regione, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 183/2011.
- 2) E' autorizzata la cessione di spazi finanziari da parte della Regione, per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 14, comma 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23, in favore dei propri enti locali in misura pari a 23,5 milioni di euro.
- 3) Gli spazi finanziari regionali sono ceduti alle province ed ai comuni per il soddisfacimento di fabbisogni di pagamenti in conto capitale, ed in relazione a contributi regionali già impegnati e liquidati, ai sensi di quanto prevede l'articolo 14, comma 6, lettera a) della legge regionale n. 23/2013.
- 4) La cessione di spazi finanziari a favore dei comuni e delle province è determinata ed assegnata, per il 2014, come segue:
 - a) quota "ordinaria" per esigenze connesse a pagamenti nell'ambito di settori ritenuti strategici dall'amministrazione regionale e, in particolare in relazione a contributi regionali già impegnati e liquidati a favore degli enti locali per un valore di spazi finanziari non superiore a 23,5 milioni di euro;
 - b) quota "straordinaria" per sopravvenute esigenze di natura particolare o urgente per il valore eventualmente residuo dopo il riparto di cui al punto a).
- 5) La definizione dei criteri per il riparto della quota "straordinaria" è rinviata a successivo atto deliberativo.
- 6) Il riparto della quota ordinaria a favore di tutti gli enti locali viene effettuato scegliendo esclusivamente tra le opere indicate dagli enti stessi come prioritarie, sulla base dei criteri indicati ai punti 7 e 8, da applicarsi in via progressiva fermo restando quanto previsto all'articolo 14, comma 6, lettera a) della legge regionale n. 23/2013.
- 7) E' garantito in via prioritaria e per l'intero importo richiesto un primo riparto per:
 - a) la realizzazione delle opere finanziate nell'ambito della programmazione europea 2007-2013,;
 - b) la realizzazione di opere di particolare rilevanza strategica e interesse regionale che presentano un significativo impatto per le comunità locali e regionali ricadenti:
 - b1) nell'ambito delle infrastrutture scolastiche a valenza sovracomunale, con particolare riguardo alle strutture scolastiche che tutelano l'insegnamento delle minoranze linguistiche;
 - b2) nell'ambito delle infrastrutture sanitarie destinate ad erogare servizi per una pluralità di comuni, anche a forte vocazione turistica, e quindi destinate a soddisfare un'ampia platea di cittadini residenti e non residenti;
 - b3) nell'ambito delle infrastrutture di carattere sportivo a valenza sovracomunale che siano finanziate con fondi Aster (legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, articolo 2, comma 14, legge regionale 23 gennaio 2006, n. 1, articolo 3 commi 37 e 38 e legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, articolo 2 comma 11) aventi priorità assoluta e quindi indicate dagli enti come prima priorità.
- 8) E' operata successivamente una selezione delle ulteriori opere pubbliche segnalate dagli enti locali al fine di procedere ad un secondo riparto, sulla base delle seguenti condizioni:

- a) realizzazione dell'opera entro il biennio 2014-2015;
 - b) inserimento dell'opera nei seguenti settori
 - b1) infrastrutture di trasporto;
 - b2) infrastrutture ambientali e risorse idriche;
 - b3) infrastrutture sociali;
 - c) esclusione delle opere per le quali la richiesta di spazi finanziari superi i limiti massimi previsti per tipologia di ente e per classe demografica di appartenenza, come sotto specificati.
- 9) Per attuare il secondo riparto degli spazi per le opere selezionate in base ai criteri di cui al punto 8, i comuni non capoluogo sono suddivisi in classi demografiche per le quali è individuato un valore minimo e un valore massimo di spazi da cedere per soddisfare le esigenze del maggior numero possibile di enti locali, come da tabella che segue:

COMUNI - CLASSE DEMOGRAFICA	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO
da 1.000 a 5.000 abitanti	euro 40.000	euro 200.000
da 5.001 a 10.000 abitanti	euro 75.000	euro 250.000
da 10.001 a 15.000 abitanti	euro 100.000	euro 250.000
da 15.001 a 30.000 abitanti	euro 200.000	euro 300.000

- 10) Di fissare per le province e i comuni capoluogo esclusivamente un valore massimo di cessione di spazi finanziari pari a rispettivamente euro 500.000 e euro 950.000.
- 11) Di procedere, di conseguenza, al riparto, facendo riferimento esclusivamente alle opere pubbliche selezionate come previsto al punto 8, e sulla base dei limiti previsti ai punti 9 e 10, tenendo conto dei seguenti ulteriori elementi di carattere generale:
 - a) integrale copertura dello spazio richiesto dall'ente per un'opera o per più opere a condizione che la somma di spazi finanziari richiesti per le stesse non superi il limite massimo previsto per tipologia di ente e classe demografica;
 - b) rispetto dell'ordine di priorità indicato dagli enti delle sole opere rimaste dopo la selezione effettuata in base al criterio di cui al punto 8;
 - c) assegnazione di spazi finanziari ai comuni pari almeno al valore minimo previsto per la classe demografica di appartenenza attraverso lo scorrimento dell'ordine di priorità, sino al raggiungimento di tale risultato, qualora ciò risulti possibile e tenuto conto delle opere segnalate e selezionate da ogni singolo ente locale.
- 12) Gli enti locali hanno facoltà di destinare gli spazi finanziari ricevuti anche ad opere diverse da quelle individuate con il Decreto del Direttore centrale della Funzione pubblica di cui al successivo punto 14, purché comprese nelle opere selezionate con i criteri indicati nei punti 6 e 8 lettere a) e b).
- 13) Di impegnarsi a considerare prioritarie nei successivi riparti di spazi finanziari, che saranno determinati sulla base di nuove disponibilità regionali e alle condizioni previste dalle leggi regionali vigenti, le richieste di spazi dei comuni esclusi dai riparti derivanti dai criteri e modalità di cui al presente atto.
- 14) Di dare attuazione con decreto del Direttore centrale della funzione pubblica autonomie locali e coordinamento delle riforme alla presente deliberazione e di provvedere conseguentemente a:
 - a) prendere atto dell'applicazione dei criteri previsti ai punti precedenti e ad approvare le tabelle dei riparti degli spazi finanziari verticali regionali;
 - b) prendere atto della rimodulazione degli obiettivi programmatici in termini di saldo finanziario di competenza mista per i comuni e le province interessati alla distribuzione degli spazi finanziari regionali;
 - c) stabilire un termine entro il quale gli enti locali comunicano alla Direzione centrale Funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme l'opzione di cui al punto 12.
- 15) Con successivo atto deliberativo:
 - a) sarà disposta una ricognizione degli spazi finanziari verticali regionali e degli spazi orizzontali ceduti dagli

enti locali;

b) si provvederà ad applicare premialità e penalità derivanti dalle risultanze dei rendiconti di gestione dell'esercizio 2013, come previsto dalla propria deliberazione n. 331/2014.

- 16) In relazione alle lettere a) e b) del punto 15, si provvederà, con Decreto del Direttore centrale della Funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, a prendere atto della rideterminazione dell'obiettivo in termini di saldo finanziario di competenza mista assegnato per l'anno 2014 ad ogni singolo ente locale della Regione Friuli Venezia Giulia.
- 17) La Giunta regionale, con il medesimo atto di cui al punto 15) provvederà a definire i criteri e le modalità per la rendicontazione, da parte di Comuni e Province, dell'effettivo impiego degli spazi finanziari acquisiti, nonché le misure sanzionatorie derivanti dal mancato rispetto dei requisiti fissati.
- 18) Il Servizio finanza locale provvederà ad effettuare controlli a campione sulla base della circolare del Segretariato generale, n. 2 del 22 giugno 2011, per verificare la corretta applicazione delle modalità attuative, previste nella presente deliberazione, da parte dei comuni e delle province.
- 19) Sono approvati, per il triennio 2014-2016 i modelli di seguito indicati, allegati al presente atto deliberativo, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - 1/P (saldo obiettivo 2014-2016 province);
 - 1/C (saldo obiettivo 2014-2016 comuni);
 - 2A (ammontare del debito – dati di previsione);
 - 2B (ammontare del debito – dati a rendiconto);
 - 3A (saldo finanziario di competenza mista – dati di previsione);
 - 3B (saldo finanziario di competenza mista – dati a rendiconto);
 - 4 (monitoraggio periodico);
 - 5A (spesa di personale – dati di previsione);
 - 5B (spesa di personale – dati a rendiconto);
 - 6A (certificazione organo di revisione – dati di previsione);
 - 6B (certificazione organo di revisione – dati a rendiconto).
- 20) Le Province ed i Comuni inviano alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio finanza locale, entro la data fissata per l'approvazione del bilancio per l'esercizio 2014 i modelli 2A, 3A, e 5A. Entro la stessa data l'organo di revisione è tenuto ad inviare al medesimo Servizio il modello 6A.
- 21) Entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento, le Province e i Comuni inviano alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio finanza locale, i modelli 2B, 3B e 5B. Entro la stessa data l'organo di revisione è tenuto ad inviare al medesimo Servizio il modello 6B. Il mancato invio dei modelli 2B, 3B e 5B entro il 31 luglio, costituisce inadempimento al patto di stabilità, con conseguente applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto.
- 22) Per il monitoraggio periodico degli adempimenti di cui al comma 13, dell'articolo 1, della legge regionale n. 27/2012, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono il modello 4 alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio finanza locale, secondo le scadenze sotto indicate:
 - a) monitoraggio al 30 giugno, entro il 31 luglio;

b) monitoraggio al 31 dicembre, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

- 23) Per il monitoraggio di tutti gli adempimenti relativi al patto di stabilità, i dati vengono trasmessi utilizzando il "sistema web finanza locale".
- 24) Ai fini della compilazione dei modelli 2A, 2B, relativi al calcolo della riduzione del debito, non rilevano tra i debiti pluriennali quelli nei confronti dello Stato o di altri enti locali e relativi ad opere marittime.
- 25) La Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio finanza locale, invia i prospetti riepilogativi del conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità da parte degli enti locali al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, ai fini della valutazione degli andamenti di finanza pubblica e alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie.
- 26) Ai sensi del disposto dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in relazione al patto di stabilità, sarà cura della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme trasmettere alla Corte dei Conti i dati dalla stessa richiesti.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE